

STATUTO

IL GIRASOLE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO A

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FOGGIA FG PIAZZA G. MARCONI 11

Numero REA: FG - 238134

Codice fiscale: 03318120718

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-05-2018 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato sub "B" ad atto Rep.n.9130 e Racc.n.6507	
	S T A T U T O	
	Art.1 Denominazione e sede. E' costituita una Società Cooperativa sociale denominata "IL GIRASOLE Società Cooperativa Sociale di tipo "A", ai sensi della lettera a) del I comma dell'art.1 della legge 8 novembre 1991, n. 381.	
	La Società ha sede in Foggia.	
	In caso di successiva modifica dell'indirizzo, l'organo amministrativo deposita apposita dichiarazione presso il Registro delle Imprese. La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze all'interno del Comune.	
	Presso la sede sociale si intende eletto il domicilio di ogni socio.	
	Art.2 Durata. La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilaquaranta e potrà essere prorogata per decisione dei soci.	
	Art.3 Requisiti mutualistici. La società Cooperativa sociale, indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 c.c., è considerata a mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 111 septies disp. att. c.c.	
	La Cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.	
	Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci operatori;	
	d) in caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art.4 Oggetto. La Cooperativa, operando nel rispetto dei principi della mutualità, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini. In particolare, ai sensi della Legge n. 381 dell'8.11.1991, la cooperativa	

	intende realizzare i propri scopi attraverso la gestione di	
	servizi socio-sanitari ed educativi di cui alla lettera a)	
	dell'art. 1 della legge 381/91, orientati in via	
	prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di:	
	anziani, minori, donne in stato di disagio, portatori di	
	disagi fisici e psichici, ed in genere a tutte le persone	
	che si trovino in uno stato di disagio e svantaggio di tipo	
	sociale, psicologico o sanitario, attraverso prestazioni e	
	servizi di prevenzione, cura, assistenza, riabilitazione,	
	reinserimento e la gestione di centri e residenze, in una	
	logica di integrazione con le strutture pubbliche	
	responsabili.	
	La Società potrà aderire alle Associazioni Provinciali,	
	Regionali e Nazionali di rappresentanza, tutela, assistenza e	
	revisione delle Cooperative ed ai Consorzi di Cooperative	
	e/o ad organismi Cooperativi di assistenza e tutela del	
	movimento cooperativo.	
	In relazione a ciò la Cooperativa, senza finalità	
	speculative e nel rispetto delle clausole di mutualità di	
	cui al D.L.C.P.S. 14/12/1947 n.1577, si prefigge come fini	
	prioritari:	
	- attività destinate alla promozione, al mantenimento ad al	
	recupero della salute fisica e psichica della popolazione,	
	avvalendosi di strumenti di intervento sia pubblici che	
	privati nel settore sanitario, assicurando interventi nel	
	territorio dei presidi sanitari delle AA.SS.LL. per	
	contenere il disagio dei cittadini delle località	
	periferiche e marginali, consentendo assistenza	
	infermieristica professionale e generica sia ambulatoriale	
	che domiciliare e notturna, trasporto e accompagnamento	
	degli infermi;	
	- attività tesa ad assicurare assistenza socio-sanitaria ed	
	educativa a famiglie, anziani, handicappati e minori, con	
	servizio a domicilio e non;	
	- organizzazione di consultori familiari ai sensi delle	
	leggi regionali e nazionali;	
	- attività di potenziamento degli interventi di prevenzione	
	delle malattie e degli infortuni nell'ambito di vita e	
	lavoro, organizzare e gestire attività di produzione e	
	lavoro per l'avvio e l'inserimento nel mondo del lavoro di	
	minorati e portatori di bisogno;	
	- costituzione di centri di riabilitazione e reinserimento	
	dei tossicodipendenti per la prevenzione e l'intervento	
	contro le tossicomanie da sostanze stupefacenti,	
	assicurandone la diagnosi, la cura, la riabilitazione ed il	
	reinserimento attraverso la costituzione di comunità di	
	intesa con enti locali, provinciali, regionali e nazionali;	
	- attività parascolastiche come assistenza scolastica e	
	pediatrica, trasporto di bambini in età scolare e prescolare	
	con o senza accompagnatrici e con mezzi messi a disposizione	

	dagli Enti locali o dalla Cooperativa.	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quella indicata, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura	
	immobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque	
	direttamente attinenti ai medesimi; potrà contrarre mutui e potrà avvalersi di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge sia nazionali che comunitarie.	
	La Cooperativa potrà infine assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono	
	attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale; dare adesioni e partecipare ad enti ed organismi economici ed organismi fidejussori, consorzi e società consortili diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; concedere, ove consentito dalle vigenti	
	leggi, avalli cambiari, fidejussioni e qualsiasi garanzia sotto qualsiasi forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti a cui la Cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre cooperative.	
	Art.5 Soci. Il numero dei soci non può essere inferiore a tre ai sensi dell'art. 2522 c.c., II comma. Possono essere	
	Soci Cooperatori i lavoratori, unicamente persone fisiche, che, secondo il principio di parità di trattamento, esercitano arti e mestieri attinenti alla specialità e alla natura dell'impresa esercitata dalla cooperativa e che, per la loro attitudine possono partecipare ed attivamente cooperare al suo servizio e sviluppo.	
	Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.	
	Art.6 Ammissione di nuovi soci. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere le seguenti indicazioni:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio;	
	b) l'indicazione della effettiva attività di lavoro;	
	c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore al limite massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti per l'ammissione e la inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera sulla domanda.	
	La delibera di ammissione sarà comunicata all'interessato e sarà annotata nel libro soci a cura dell'organo	

	amministrativo.	
	Il nuovo socio dovrà versare alla Cooperativa l'importo della quota di capitale sociale indicata nella domanda di ammissione.	
	L'organo amministrativo nella relazione di bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. Il rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata e comunicata agli interessati entro sessanta giorni e, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del diniego, il proponente l'ammissione a socio può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea.	
	Art. 7 Soci volontari. Possono essere ammessi nella Cooperativa, ai sensi dell'art. 2 della legge 8.11.1991 n. 381, soci volontari che prestano gratuitamente la loro attività. I soci volontari vengono iscritti in una apposita sezione del libro soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materie di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.	
	Art.8 Cessazione della qualità di socio. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione e morte del socio.	
	Art.9 Recesso del socio. Il diritto di recesso spetta:	
	- ai soci cooperatori che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede, alla eliminazione di una o più cause di recesso;	
	- ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- ai soci cooperatori che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo;	
	- ai soci cooperatori che non si trovano più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	- in tutti gli altri casi previsti dalla legge.	
	Il recesso non può essere parziale. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione dinanzi al tribunale. Il recesso ha effetto sia per quanto	

	riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda quello mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Art.10 Esclusione del socio. L'esclusione del socio sarà deliberata, ai sensi dell'art. 2533 cod. civ., dall'organo amministrativo nei seguenti casi:	
	a) per mancato pagamento delle quote e delle azioni ai sensi dell'art. 2531 c.c.;	
	b) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;	
	c) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;	
	d) per interdizione, inabilitazione o per la condanna ad una pena che comporta interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;	
	e) a seguito di dichiarazione di fallimento del socio ai sensi dell'art. 2288, primo comma, cod.civ.	
	L'esclusione deve essere deliberata dall'organo amministrativo. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina la risoluzione del rapporto mutualistico pendente.	
	Art. 11 Morte del socio. In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota da lui effettivamente versata.	
	Art. 12 Liquidazione della quota. I soci receduti od esclusi hanno il diritto alla liquidazione della quota che avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.	
	Il diritto alla liquidazione della quota si matura allo scadere dei centottanta (180) giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio. In casi eccezionali, la cui valutazione è rimessa all'organo amministrativo, la liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro il termine massimo di cinque (5) anni.	
	Art.13 Capitale sociale. Il capitale iniziale viene sottoscritto e versato dai soci in parti uguali e ammonta ad Euro	
	Art.14 Patrimonio sociale. Il patrimonio sociale è costituito:	
	a) dal capitale sociale sottoscritto dai soci cooperatori che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote ciascuna del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero);	
	b) dalla riserva legale formata con le quote di utili di gestione e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi;	

	c) da eventuali riserve non destinate alla copertura di specifici oneri;	
	d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.	
	Il socio potrà aumentare la propria quota sociale nei limiti consentiti dalla legge.	
	Art. 15 Esercizio sociale. L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza e applicando le norme legali e tributarie. Esso, inoltre, redige la relazione di accompagnamento al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società.	
	L'assemblea, che approva il bilancio, delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, di competenza dell'esercizio. L'eventuale utile d'esercizio risultante dal bilancio sarà ripartito come segue:	
	a) a riserva legale indivisibile in misura non inferiore ai minimi stabiliti dalla legislazione;	
	b) al fondo mutualistico della cooperazione, per la promozione e lo sviluppo nella misura e con le modalità previste dalla legge.	
	c) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea purchè nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente;	
	d) alla distribuzione ai soci di un dividendo nella misura che verrà stabilita dall'assemblea e che non potrà superare, in ogni caso, il limite massimo previsto dalla legge per il riconoscimento dei requisiti mutualistici e fiscali;	
	e) ai fini mutualistici.	
	I ristorni possono previsti dall'art.2545-sexies del Codice Civile possono essere ripartiti fra i soci cooperatori in proporzione di quanto percepito durante l'esercizio sociale sulla base della quantità del lavoro da ciascun socio cooperatore prestato durante l'esercizio sociale (con le modalità disciplinate dal regolamento interno per la disciplina del lavoro dei soci cooperatori). Le somme ripartite a tale titolo potranno essere destinate previa delibera dell'assemblea all'aumento delle quote sociali sino al massimale consentito dalle leggi vigenti, o accantonate in apposito fondo.	

	Art.16 Obbligazioni sociali. Per le obbligazioni sociali	
	risponde soltanto la società con il suo patrimonio.	
	Art.17 Organi sociali. Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'Organo Amministrativo;	
	c) l'Organo di Controllo, ove nominato.	
	Art.18 L'assemblea dei soci. La convocazione dell' assemblea	
	deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del	
	giorno, il luogo (nella sede o altrove) e la data della	
	prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata	
	almeno 24 ore dopo ma comunque entro trenta giorni, da	
	affiggersi nel locale della sede sociale almeno otto giorni	
	prima della adunanza, e mediante comunicazione a tutti i	
	soci, al recapito risultante dal libro dei soci, almeno	
	dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con	
	lettera raccomandata, o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad	
	assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto	
	pervenire ai soci al loro domicilio. In mancanza	
	dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si	
	reputa validamente costituita quando siano presenti o	
	rappresentati tutti i soci con diritto di voto, l'organo	
	amministrativo e l'organo di controllo, se nominato.	
	L'Assemblea ha le seguenti competenze:	
	1) approva annualmente il bilancio e la destinazione degli	
	utili di esercizio;	
	2) procede alla nomina delle cariche sociali;	
	3) determina facoltativamente la misura del compenso da	
	corrispondere all'organo amministrativo;	
	4) delibera sulla responsabilità dell'organo amministrativo	
	e dei sindaci, ove sia costituito il collegio sindacale o	
	del revisore unico;	
	5) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla	
	gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente	
	statuto o sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo.	
	Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal	
	Presidente dell'Assemblea e dal Segretario nominati	
	dall'assemblea. Nel caso di assemblea dei soci chiamati a	
	deliberare sulla modifica dell'atto costitutivo il verbale	
	deve essere redatto da un Notaio. Nel verbale devono essere	
	riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci. Il	
	verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere	
	trascritto senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.	
	Le assemblee sono valide in prima convocazione, con la	
	presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del	
	capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei	
	presenti.	
	In seconda convocazione l'assemblea è valida con la presenza	
	di tanti soci che rappresentano almeno il trenta per cento	
	del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei	
	presenti.	

	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano.	
	Hanno diritto al voto nelle assemblee coloro che risultino	
	iscritti nel libro dei soci cooperatori da almeno novanta	
	giorni.	
	Ogni socio cooperatore ha diritto ad un solo voto, qualunque	
	sia l'importo della quota posseduta.	
	Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro	
	socio, non amministratore, né sindaco, ma che abbia diritto	
	al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non	
	può rappresentare più di un socio. Le deleghe debbono essere	
	menzionate nel verbale della assemblea e conservate fra gli	
	atti sociali.	
	Art.19 L'Amministrazione della Società. La Società è	
	amministrata da un Consiglio di amministrazione, da	
	nominarsi ai sensi di legge.	
	Il Consiglio di amministrazione sarà composto da un numero	
	di consiglieri variabile da almeno tre e fino a cinque, ed	
	il loro numero sarà determinato, di volta in volta, prima	
	dell'elezione.	
	I componenti il detto Consiglio sono scelti tra i soci	
	cooperatori.	
	I componenti dell'Organo amministrativo durano in carica per	
	il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di	
	fissazione di termine, essi durano in carica fino a massimo	
	tre esercizi.	
	Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il	
	Presidente ed il Vice presidente.	
	L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per	
	la gestione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi	
	solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge. Nei poteri	
	dell'organo amministrativo rientra la possibilità di	
	accedere a fondi di finanziamento e/o agevolativi erogati	
	dal Comune, dalla Regione, dallo Stato e dall'Unione	
	Europea, altri Enti.	
	Il Consiglio di amministrazione viene convocato dal	
	presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi	
	altro mezzo idoneo allo scopo, quale fax o posta	
	elettronica, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza dei componenti in carica. Le	
	deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	In caso di sopravvenuta mancanza di uno o più componenti del	
	Consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a	
	sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice	
	Civile.	
	Spetta alla decisione dei soci, sentito il parere dell'	
	organo di controllo, se nominato, determinare i compensi	
	dovuti agli Amministratori e ai membri di eventuali	
	Comitati, tenendo conto dei particolari compiti loro	

	attribuiti.	
	Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza generale della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	Esso può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art.20 Organo di controllo. L'Organo di controllo, funziona ai sensi delle vigenti leggi. I sindaci, ove nominati, durano in carica un triennio e sono rieleggibili.	
	L'assemblea che nomina l'organo di controllo ne determina l'emolumento spettante per l'intero periodo di durata del loro ufficio. Quando la nomina dell'Organo di Controllo collegio sindacale non sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 2543 del Codice Civile, l'assemblea può nominare un revisore unico iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	Art.21 Clausola compromissoria. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci e la Società, tra i soci stessi, tra organi sociali e soci o Società, ad eccezione dei casi in cui è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, sarà demandata alla decisione di un Collegio Arbitrale, composto di tre membri nominati da persona estranea alla società, regolato dalle disposizioni di cui agli articoli 34 e seguenti del d. lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.	
	Art.22 Scioglimento e liquidazione. L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.	
	In caso di scioglimento della società il patrimonio residuo, dedotto soltanto il capitale versato ed eventualmente rivalutato ed i dividendi maturati, deve essere devoluto al Fondo mutualistico di promozione e sviluppo della cooperazione.	
	Art.23 Rinvio. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme delle leggi speciali sulle cooperative ed in particolare la legge 8.11.1991, n. 381, le norme del vigente Codice Civile, soprattutto quelle sulle società a responsabilità limitata, stante il rinvio operato dall'art.2522 cod. civ II comma, trattandosi di società cooperativa con un numero di soci non inferiore a tre.	
	Foggia, 26 (ventisei) aprile 2018 (duemiladiciotto) - Firmati: Libera Maria Venora - Antonio Stango Notaio -	

11 di 11